Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale " n. 249 del 15 ottobre 1959

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Giovedì, 15 ottobre 1959 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

REGIONE SARDA

LEGGI E DECRETI EMANATI DAL CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 1959

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1958, n. 22.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1959.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 1 *del* 14 *gennaio* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1959, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1959

Negli impegni di spesa la Giunta regionale non potrà superare tanti dodicesimi dell'importo delle spese stanziate nei vari capitoli del bilancio 1958, per quanti saranno i mesi di effettivo esercizio provvisorio.

Art 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 gennaio 1959

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1958, n. 23.

Proroga della legge regionale 25 novembre 1954, n. 25, concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della Carta geologica della Sardegna ed istituzione del Comitato geologico regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 1 *del* 14 *gennaio* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni di cui alle leggi regionali 16 maggio 1951, n. 21, e 25 novembre 1954, n. 25, il termine per la pubblicazione della Carta geologica e degli studi illustrativi è prorogato fino al 31 dicembre 1959.

Il termine del contratto di assunzione del personale tecnico ed ausiliario assunto ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 25 novembre 1954, n. 25, ed in servizio alla data della presente legge, è fissato al 31 dicembre 1959.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 176 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1958 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 13 gennaio 1959

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1959, n. 2.

Costituzione del comune di Palau in provincia di Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 12 *del* 24 *marzo* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Palau è distaccata dal comune di Tempio Pausania, in provincia di Sassari, ed eretta in comune autonomo con la denominazione di « Palau » e con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse alla presente legge.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, si procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Tempio Pausania e il costituito comune di Palau.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 marzo 1959

CORRIAS

ALLEGATO *A*

(*Omissis*).

ALLEGATO *B*

Relazione illustrativa dei confini della zona interessata alla variazione circoscrizionale della frazione di Palau per la costituzione in Comune autonomo.

Il territorio dell'erigendo comune di Palau, con distacco dal comune di Tempio Pausania, confina:

a nord: col mare dell'Arcipelago di La Maddalena, sino al largo di Capo d'Orso;

ad est: col mare, da Capo d'Orso, in linea mediana, al Golfo di Saline, sino al congiungimento coi confini del comune di Arzachena;

a sud: coi confini del comune di Arzachena, sino al punto d'incontro fra questi e quelli del comune di Tempio Pausania (frazioni di S. Pasquale e Bassacutena);

a ovest: coi confini del comune di S. Teresa Gallura, seguendo il fiume Liscia, sino al punto d'incontro coi confini del comune di Arzachena e di quelli del comune di Tempio Pausania (frazione di S. Pasquale e Bassacutena).

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1959, n. 1.

Ricostituzione del comune di Ollasta in provincia di Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 12 *del* 24 *marzo* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

La frazione di Ollasta è distaccata dal comune di Usellus, in provincia di Cagliari, e ricostituita in comune autonomo con la denominazione di « Ollasta » e con la circoscrizione territoriale risultante all'atto dell'aggregazione ad Usellus, disposta con regio decreto 19 agosto 1927, n. 1652.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, si procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Usellus e il ricostituito comune di Ollasta.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 marzo 1959

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1959, n. 3.

Costituzione del comune di San Francesco d'Aglientu in provincia di Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 13 *del* 25 *marzo* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di San Francesco d'Aglientu è distaccata dal comune di Tempio Pausania, in provincia di Sassari, ed eretta in comune autonomo con la denominazione di « San Francesco d'Aglientu » e con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse alla presente legge.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale e su conforme deliberazione della Giunta stessa, si procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Tempio Pausania e il costituito comune di San Francesco d'Aglientu.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 marzo 1959

CORRIAS

ALLEGATO *A*

(*Omissis*).

ALLEGATO *B*

Relazione illustrativa dei confini della zona interessata alla variazione circoscrizionale della frazione di San Francesco d'Aglientu per la costituzione in Comune autonomo

Il territorio dell'erigendo comune di San Francesco d'Aglientu, con distacco dal comune di Tempio Pausania, confina:

a nord: col mare Mediterraneo, partendo dal punto di incontro col confine del comune di S Teresa Gallura, sino a Cala di Faa, comprendendo isolotti e scogli,

a ovest. da Cala di Faa, punto d incontro col confine del comune di Trinità d'Agultu e Vignola, che lo segue sino al punto d'incontro con quello del comune di Aggius, da qui, sempre seguendo il confine di Aggius sul rio Vignola o Turrali, sino al punto d incontro con la Vena Ruzzu Canu,

a sud· seguendo il rio Turrali, confina con il comune di Tempio Pausania, sino al punto d'incontro con la strada comunale Tempio-San Francesco d'Aglientu,

a est· seguendo la mezzeria della strada comunale Tempio-San Francesco d'Aglientu, confina col comune di Tempio spostandosi leggermente verso est sino al punto d'incontro col rio Jaconi, da qui segue il confine del comune di Luogosanto sino all'estrema punta nord, in regione M Levante, indi si sposta verso nord est per incontrarsi con il confine del comune di Tempio Pausania (frazione di S Pasquale e Bassacutena) per giungere, sempre verso nord-est, in regione Serra Barberis, indi scende leggermente verso sud-est per risalire a nord-ovest seguendo la delimitazione del foglio catastale n 14, sino al punto d'incontro col confine del comune di Santa Teresa di Gallura

In particolare il nuovo comune di San Francesco d'Aglientu, comprende i seguenti fogli di mappa, da scorporarsi da Tempio Pausania:

nn. 11 12 - 13 - 14 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 41 - 42 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 84 - 85 - 86 - 87 88 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 121 - 122 - 123 - 130 - 131 142 e 143 parte (esclusi i numeri di mappa 11 - 16 - 17 - 18 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 44 - 45).

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1959, n. 4.

Costituzione del comune di Budoni in provincia di Nuoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 15 *del* 16 *aprile* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

La frazione di Budoni e quelle di: Tanaunella, S'Iscala, Muriscovò, San Lorenzo, San Gavino, Tamarispa, Limpiddu, Solità, Luttuni, Linnalvu, San Pietro, Strugas, Lutturai, Maiorca, Nuditta, Berruiles, Malamurì, Bilgalavò, Luddui, Goddulavà, Ottiolu, Agrustos, sono distaccate dal comune di Posada, in provincia di Nuoro, ed erette in comune autonomo con la denominazione di «Budoni» e con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse alla presente legge.

Art 2.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale e su conforme deliberazione della Giunta stessa, si procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Posada e il costituito comune di Budoni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 marzo 1959

CORRIAS

ALLEGATO *A*

(*Omissis*).

ALLEGATO *B*

Relazione illustrativa dei confini della zona interessata alla variazione circoscrizionale della frazione di Budoni per la costituzione in Comune autonomo.

Il territorio del costituendo comune di Budoni, con distacco dal comune di Posada, confina:

a nord· con il comune di S Teodoro, dal mare-Punta Lu Nuraghe-Punta Li Fonnesi-La Janna Lucari-Punta Arena, a quota 302, fino al bivio di Franculacciu sulla strada nazionale, indi prosegue verso ovest dallo stazzo Francolaccio e da questo sino a punta Zurulia, a quota 262, scende a Punta Arasulu, a quota 393, prosegue per Punta lu Porcelleddu, a quota 521, sino a Punta lu Scopagliu, a quota 626, nel punto d'incontro col confine del comune di Torpè, seguendo il vecchio confine del comune di Posada sino a Punta di Copiaglia, quota 261,

a sud risalendo sino al Canale Sa Tinta e da qui a Monte Rena, passa per punta Siscalas sino a Monte Longu, quota 232, per ridiscendere alla Cantoniera Orvili - mare, al mare,

a est: mare.

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1959, n. 5.

Costituzione del comune di San Teodoro in provincia di Nuoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n* 16 *del* 18 *aprile* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

La frazione di San Teodoro e quelle di Briglia di Caddu, Sterritoggiu, Nuragheddu, Traversa San Teodoro, Surreddia, Stazzu di Mesu, Suaredda di su, Lu Lioni, Lu Ricciu, L'Alzoni, Li Teggi, Lu Fraili, Lu Mattoni, Muragheddu, Sitagliacciu, Lutturai Monte Pedrosu, Monte Pedrosu-Terrapadedda, Aresola, Ultanamanna, Straulas, Budditorgiu, Tiridduli, Silimini, Stazzu Bruxiatu, Schifoni, Franculacciu, Ospola, Pitrisconi, Bagualga, La Runcina, Pira Maseda, Lu Titimbaru, Li Cunneddi, Lumpostu, Rinaggiu, Li Funnesi, sono distaccate dal comune di Posada, in provincia di Nuoro, ed erette in comune autonomo con la denominazione di «San Teodoro» e con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse alla presente legge.

Art 2

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, si procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Posada e il costituito comune di San Teodoro

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Data a Cagliari, addì 23 marzo 1959

CORRIAS

ALLEGATO *A*

(*Omissis*).

ALLEGATO *B*

Relazione illustrativa dei confini della zona interessata alla variazione circoscrizionale della frazione di San Teodoro per la costituzione in Comune autonomo.

Il territorio del costituendo comune di San Teodoro, con distacco dal comune di Posada, confina

a nord ed a ovest segue il vecchio confine del comune di Posada, partendo dal mare - Punta dello Furro - Isola Proratora - Isola Cana - Cala Ghirigolo - Monte Pietra Bianca - Monte Nebbaredda - Cantoniera Monte Pedrosu - Punta Montigione - Punta Altora - Janna Iscudesedda - Monte Utatu Pisanu - Pedra Bianca, a quota 402 - Punta Casteadacciu - Punta Li Filaschi - Punta Maggiore - Punta Salazzado;

a sud, sempre seguendo il vecchio confine di Posada, da Punta Salazzado a Janna Su Ruasu sino a Punta de Coloredda; da qui a Punta sa Pedra Bianca a quota 778, sino a Punta Lu Cuaddu ed a Punta di Lu Scopaglio, nel punto d'incontro coi confini del comune di Budoni, che segue sino a Punta Lu Nuraghe - mare;

a est, mare.

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1959, n. 6.

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1959.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 17 *del* 21 *aprile* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione ed il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1959, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1959, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 47 dello stato di previsione della spesa) e la loro inscrizione ai competenti capitoli del bilancio.

Art. 5.

Il Presidente della Giunta regionale, con le modalità di cui al precedente articolo, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti e da presentarsi al Consiglio regionale per la convalidazione, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 48 dello stato di previsione della spesa) e la loro inscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi.

Art. 6.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art. 7.

Il Presidente della Giunta regionale, con le modalità di cui al precedente articolo, è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, all'istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art. 8.

L'Assessore ai trasporti, viabilità e turismo, in base a leggi della Regione, è autorizzato a disporre, a carico del capitolo 108 dello stato di previsione della spesa, i pagamenti afferenti alle costruzioni di strade comprese nel relativo piano particolare rientrante fra quelli contemplati nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

L'assunzione degli impegni per le spese predette è subordinata all'accertamento dell'entrata inscritta al capitolo 45 del relativo stato di previsione, proporzionalmente al suo ammontare.

Art. 9.

Le autorizzazioni concesse al Presidente della Giunta regionale con l'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 1954, n. 26, con l'art 9 della legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21, e con l'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 1956, n 34, nonchè quella concessa all'Assessore alle finanze con l'art. 8 della legge regionale 21 dicembre 1957, n. 29, si intendono conferite, ai fini dei pagamenti da disporre in conto degli esercizi precedenti, agli Assessori titolari delle rubriche dell'allegato stato di previsione della spesa nelle quali sono compresi i singoli capitoli relativi all'esecuzione dei piani particolari.

Art. 10

L'art. 4 della legge regionale 9 maggio 1956, n. 15 già modificato con l'art. 9 della legge regionale 21 dicembre 1957, n. 29, è ulteriormente modificato come segue:

« Alle spese relative all'applicazione della presente legge si farà fronte con appositi stanziamenti sui bilanci regionali per gli esercizi 1957, e dal 1960 al 1968 ».

Art. 11.

L'art. 12 della legge regionale 18 maggio 1957, n 23, già modificato con l'art. 11 della legge regionale 21 dicembre 1957, n. 29, è ulteriormente modificato come segue:

« Le annualità di cui all'art. 2 saranno inscritte in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa della Regione, a partire dall'esercizio 1960.

La somministrazione al Credito Industriale Sardo delle somme mutuate sarà subordinata alla contrazione dei mutui stessi e proporzionata ai loro importi ».

Art. 12.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 1° luglio 1958, n. 19, è abrogato.

Art. 13.

L'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1957, n. 29, è abrogato.

Art. 14.

E' approvato il seguente riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1959:

RIEPILOGO

ENTRATE E SPESE EFFETTIVE

Entrata	L.	17.998.950.000
Spesa	»	14.975.668.043
Avanzo effettivo . . .	L.	3.023.281.957

ENTRATE E SPESE PER MOVIMENTO DI CAPITALI

Entrata	L.	213.000.000
Spesa	»	3.236.281.957
Disavanzo per movim. di capitali . . .	L.	3.023.281.957

RIASSUNTO GENERALE

Entrata	L.	18.211.950.000
Spesa	»	18.211.950.000
Avanzo finale . . .	L.	pareggio

Art. 15.

E' approvato il bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1959, annesso alla presente legge (allegato n. 1) ai termini dell'art. 8 dello statuto dell'Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di L. 225.000.000 il contributo da corrispondere all'Azienda medesima, ai sensi dell'art. 9 lett. *f*), del suo statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 aprile 1959

CORRIAS

RIEPILOGO DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1959

ENTRATA

RUBRICHE E SOTTORUBRICHE (Capi)	Entrata ordinaria — Entrate effettive	Entrata straordinaria			Entrata ordinaria e straordinaria		Totale
		Entrate effettive	Entrate per movimento di capitali	Totale	Entrate effettive	Entrate per movimento di capitali	
Redditi patrimoniali	80.600.000	—	—	—	80 000 000	—	80 600.000
Tributi: Imposte dirette	2.440 000.000	—	—	—	2 440 000 000	—	2.440 000 000
Tasse e imp indirette sugli affari	6.449.000.000	—	—	—	6 449 000 000	—	6.449 000 000
Imposte indirette sui consumi	180 000 000	—	—	—	180 000 000	—	180 000.000
Monopoli	6.750.000 000	—	—	—	6.750.000 000	—	6.750 000.000
Tributi diversi	2.000 000	—	—	—	2 000 000	—	2.000 000
Proventi vari	269 000.000	—	—	—	269 000 000	—	269.000 000
Rimborsi e concorsi nelle spese ordinarie	148 200 000	—	—	—	148 200 000	—	148 200.000
Entrate diverse	—	5 000 000	—	5 000 000	5 000 000	—	5 000 000
Rimborsi e concorsi nelle spese straordinarie	—	1 675 150 000	—	1.675 150 000	1.675 150 000	—	1.675 150.000
Vendite di beni	—	—	*p. m*	*p. m.*	—	*p. m.*	*p. m.*
Accensione di debiti	—	—	*p. m.*	*p. m.*	—	*p. m.*	*p. m.*
Estinzione di crediti	—	—	*p. m.*	*p. m.*	—	*p. m.*	*p. m.*
Partite che si compensano nella spesa	—	—	213 000 000	213 000.000	—	213 000 000	213 000.000
Totale	16 318.800.000	1 680 150 000	213 000 000	1 893 150 000	17 993.950 000	213 000 000	18.211.950.000

SPESA

RUBRICHE (Assessorati)	Spesa ordinaria — Spese effettive	Spesa straordinaria			Spesa ordinaria e straordinaria		Totale
		Spese effettive	Spese per movimento di capitali	Totale	Spese effettive	Spese per movimento di capitali	
Finanze	3 059 142.448	280.278 791	1.398.726.402	1.679 005.193	3.339.421 239	1.398.726.402	4.738.147.641
Enti locali	200.000.000	200.000 000	—	200.000 000	400.000.000	—	400.000.000
Trasporti, viabilità e turismo	318.000.000	2.900.000 000	172.000.000	3.072 000.000	3.218.000.000	172 000.000	3.390.000.000
Igiene e sanità	18.000.000	611.346 804	—	611.346.804	629 346 804	—	629.346.804
Lavoro e pubblica istruzione	266.760.000	1.073 940.000	*p. m.*	1.073 940 000	1.340.700 000	*p. m.*	1.340.700 000
Lavori pubblici	25 200 000	1.844 800.000	—	1 844.800 000	1.870.000 000	—	1.870 000 000
Agricoltura e foreste	344 550.000	2.343.650 000	*p. m.*	2.343 650 000	2.688.200 000	*p. m.*	2.688.200.000
Industria e commercio	115 000 000	775 000 000	1.465.555 555	2.240 555 555	890 000 000	1.465 555.555	2.355.555.555
Rinascita	180 000.000	420 000 000	200.000.000	620 000 000	600 000.000	200 000.000	800 000.000
Totale	4.526.652.448	10.449.015.595	3.236 281.957	13 685.297.552	14.975.668 043	3.236.281.957	18.211.950.000

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1959, n. 7.

Norme relative al funzionamento ed ai servizi dell'Assessorato regionale alla rinascita.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 18 *del* 22 *aprile* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di concretare il concorso della Regione alla formazione del piano organico di cui all'art. 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, e dei relativi programmi esecutivi, nonchè per il necessario coordinamento degli elaborati della Commissione economica di studio per il piano predetto, e per ogni altra incombenza relativa all'integrale applicazione dello stesso art. 13, l'Amministrazione regionale provvede secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

Presso l'Assessorato regionale alla rinascita è istituita una divisione denominata « Rinascita », la cui consistenza organica provvisoria è fissata dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 3.

I posti della carriera direttiva sono ricoperti con personale comandato da altre Amministrazioni pubbliche o, in difetto, da assumere con le modalità previste dalla legge regionale 5 maggio 1953, n. 19; i posti della carriera di concetto devono essere ricoperti con personale comunque in servizio presso l'Amministrazione regionale alla data del 31 dicembre 1957.

Al predetto personale compete il trattamento economico previsto dalle vigenti leggi regionali.

Il posto di direttore dei servizi, previsto dalla legge regionale 5 maggio 1953, n. 19, per l'Assessorato agli interni ed al turismo e successivamente, con D. P. G. 29 luglio 1955, n. 18, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1955, registro atti del Governo n. 1, foglio n. 7, trasferito all'Assessorato alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza, viene assegnato all'Assessorato regionale alla rinascita.

Art. 4.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad avvalersi, anche mediante contratto a tempo determinato, della collaborazione di estranei all'Amministrazione, cui sia riconosciuta specifica competenza nelle materie attinenti ai settori in cui si articola il piano di cui all'art. 1.

E' parimenti autorizzata la pubblicazione di monografie ed altro materiale divulgativo riguardante gli studi, il piano ed i programmi di cui all'art. 1.

Art. 5.

Il conferimento degli incarichi, la loro durata, l'eventuale rinnovo ed i relativi compensi, nonchè le spese derivanti dall'applicazione dell'art. 4 sono autorizzati e determinati, su proposta dell'Assessore alla rinascita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Art. 6.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico:

a) per gli articoli 2 e 3 ai capitoli 6 e seguenti della rubrica « Assessorato alle finanze », sottorubrica « Personale degli uffici centrali e varie »;

b) per l'art. 4 al capitolo 191 della rubrica « Assessorato alla rinascita »;

degli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1959, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 aprile 1959

CORRIAS

ALLEGATO

TABELLA DELL'ORGANICO PROVVISORIO DELLA DIVISIONE RINASCITA

Numero dei posti di qualifica non superiore a:

Qualifica	Posti
Carriera direttiva	
Direttore di divisione	1
Direttore di sezione	3
Consigliere di 1ª classe	3
Carriera di concetto	
Segretario principale o ragioniere principale	3

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1959, n. 8.

Norme modificative ed integrative della legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66, concernente provvidenze a favore della piccola industria sugheriera.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 25 *del* 30 *maggio* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66, è sostituito dal seguente:

« Le anticipazioni sono accordate sulla base di progetti corredati dei preventivi di spesa e delle relazioni illustrative e sono somministrate in rapporto allo stato d'avanzamento dei lavori e, comunque, in relazione alle effettive necessità dei mutuatari.

Le anticipazioni suddette non possono superare il 60 % della spesa riconosciuta ammissibile, nè l'importo complessivo di L. 12.000.000 per le operazioni previste nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2, e di L. 5.000.000 per quelle previste nella lettera *c*) dello stesso articolo.

In favore delle cooperative e delle altre associazioni di artigiani legalmente costituite, la misura massima delle anticipazioni può essere elevata all'80 % della spesa riconosciuta ammissibile.

In favore delle stesse cooperative ed associazioni di artigiani l'importo complessivo delle anticipazioni, può essere elevato:

a) a non oltre L. 25.000.000 per le operazioni previste nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2, con possibilità di aumento di L. 1.000.000 per ogni socio in più oltre i primi cinque, fino ad un massimo di L. 50.000.000;

b) a non oltre L. 25.000.000 per le operazioni previste nella lettera *c*) dello stesso art. 2, con possibilità di aumento di L. 2.000.000 per ogni socio in più oltre i primi cinque, fino ad un massimo di L. 50.000.000 ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66, è sostituito dal seguente:

« La restituzione dei prestiti deve effettuarsi partendo dalla fine del terzo anno successivo alla completa somministrazione dei fondi, in diciassette rate annuali se trattasi delle anticipazioni previste nella lettera *a*) dell'art 2, ed in nove quote annuali se trattasi delle anticipazioni previste nella lettera *b*), e partendo dalla scadenza del ventiquattresimo mese dall'avvenuta somministrazione, in non più di tre rate annuali se trattasi delle anticipazioni previste nella lettera *c*) dell'art 2 »

Art 3.

Per le anticipazioni concesse prima della entrata in vigore della presente legge, in attuazione della legge regionale 5 dicembre 1950, n 66, è accordato il dilazionamento del rimborso della somma ancora dovuta, nei limiti stabiliti nell'articolo precedente.

Art 4.

Nella legge regionale 5 dicembre 1950, n 66, è aggiunto il seguente art 12-*bis*

« Nei riguardi delle imprese di cui alla presente legge si applicano le provvidenze previste nell'art 3, n 4, della legge regionale 7 maggio 1953, n 22

Dette provvidenze possono essere concesse oltre che per la trasformazione del sughero grezzo in prodotto finito, anche per la trasformazione del sughero grezzo in quadretti ».

Art 5.

Le maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico.

a) per gli articoli 1 e 2, nella misura di L 15 000 000, al capitolo 214,

b) per l'art 4, nella misura di L 15 000 000, ad apposito articolo da istituirsi sul capitolo 183, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1959, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi

A favore dei suddetti capitoli è stornata, dal capitolo 49 del citato stato di previsione, la somma complessiva di L. 30 000 000 da ripartirsi nelle misure suindicate.

Art 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Data a Cagliari, addì 29 maggio 1959

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1957, n. 30.
Disposizioni relative all'esercizio della caccia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n* 26 *del* 9 *giugno* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

In materia di caccia l'Assessorato all'agricoltura e gli altri organi amministrativi regionali, fino a quando non sarà approvata una apposita legge regionale, applicano le norme del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, e successive modificazioni escluse quelle di cui al titolo secondo, capo primo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

Art 2.

Le funzioni esercitate dal Ministero o dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste in forza del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, sono esercitate rispettivamente dall'Assessorato e dall'Assessore all'agricoltura della Regione

Contro i provvedimenti dell'Assessore è dato ricorso alla Giunta regionale a norma dell'art 41 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 3.

Art 3

Nel caso di delega gli enti locali presentano entro il mese di luglio di ciascun anno all'Amministrazione regionale i programmi preventivi di esercizio, per l'anno solare successivo, delle funzioni ad essi delegate, ed entro il mese di febbraio i rendiconti delle spese sostenute.

Art 4.

Le spese per l'applicazione della presente legge fanno carico al cap 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1957 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Data a Cagliari, addì 6 giugno 1959

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1959, n. 9.
Autorizzazione alla costruzione ed alla manutenzione dei porti di 4ª classe, e non classificati, della Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n* 27 *dell* 11 *giugno* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostituirsi alle Amministrazioni provinciali e comunali, su richiesta delle medesime, negli adempimenti e nelle facoltà di loro competenza, previsti dalle leggi 2 aprile 1885, n 3095, 14 luglio 1907 n 542, e 3 agosto 1949 n 589, per la costruzione e manutenzione dei porti di 4ª classe, e non classificati, della Sardegna

Art 2.

I Comuni nel cui territorio è prevista la costruzione e la manutenzione dei porti di 4ª classe e non classificati di cui all'art 1, devono presentare domanda all'Assessorato regionale ai lavori pubblici corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione dell'autorità tutoria dalla quale risulti che il Comune interessato non può a proprio carico sostenere la quota parte della spesa occorrente alla esecuzione delle opere,

b) delibera con la quale i Comuni stessi si obbligano a versare all'Amministrazione regionale i contributi ad essi spettanti, a norma di legge, per la costruzione dei porti, per la quale è previsto il contributo statale.

Art 3

L'esecuzione delle opere è effettuata a cura dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici.

Per la compilazione dei progetti e per la direzione dei lavori, l'Amministrazione regionale può valersi dell'Ufficio del

genio civile per le opere marittime competente per il litorale sardo.

Qualora la particolare natura delle opere o motivi di urgenza lo richiedano, la compilazione dei progetti può essere eccezionalmente affidata, sentita la Giunta regionale, a professionisti privati.

Art. 4.

Per la costruzione di nuovi porti di 4ª classe deve essere redatto, a cura e spese dell'Amministrazione regionale, il piano regolatore di ogni singolo porto per il quale viene sentito il parere del Comune e dei Comuni interessati.

I piani regolatori da compilare ai sensi della presente legge, sono inviati al Ministero dei lavori pubblici per il parere della Commissione per lo studio dei piani regolatori dei porti, e per l'approvazione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I progetti definitivi sono compilati in esecuzione e conformemente al piano regolatore approvato, e sono sottoposti all'esame del Ministero dei lavori pubblici agli effetti dei contributi di cui all'art. 2 della presente legge e, successivamente, all'approvazione della Giunta regionale.

I progetti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti di 4ª classe, e non classificati, da compilarsi secondo le modalità di cui al precedente art. 3, devono essere approvati dall'Assessore regionale ai lavori pubblici di concerto con l'Assessore regionale ai trasporti, sentito il parere del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.

La relativa spesa è approvata dalla Giunta regionale.

Art. 5.

La gestione dei lavori di cui alla presente legge spetta all'Assessorato regionale ai lavori pubblici, secondo le norme delle leggi dello Stato e della Regione, vigenti in materia.

Art. 6.

I contributi dovuti all'Amministrazione regionale ai sensi del precedente art. 2 sono attribuiti ad appositi capitoli da iscrivere nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.

Art. 7.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 67 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1959, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La denominazione del predetto capitolo è così modificata: « Spese per la costruzione e manutenzione dei porti di 4ª classe, e non classificati, della Sardegna ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 giugno 1959

CORRIAS

(5660)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(7151222) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 50